

AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI
PROVINCIA DI LECCE
Comuni di
Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie

CAPITOLATO D'ONERI

DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – ANNO 2017 – MESI 18
–art. 86 Reg. Reg. n.4/2007 – CIG 724851931B

Articolo 1

Oggetto e durata dell'appalto

1 - L'appalto ha per oggetto le prestazioni analiticamente indicate nel successivo articolo 3.

2 - La durata dell'appalto è stabilita in mesi **18 (diciotto)**

Alla scadenza del contratto l'ente appaltante, ricorrendo le condizioni di legge, si riserva la facoltà di ricorrere, nei confronti dell'aggiudicatario, alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, per ulteriori mesi 18 (diciotto). Tale periodo sarà affidato con provvedimento dirigenziale alla ditta aggiudicataria, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel Piano sociale di zona, come rinnovo del medesimo servizio e alle stesse condizioni stabilite con l'aggiudicazione

3 - L'appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto.

4 Prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l'aggiudicatario, alle condizioni del presente capitolato e dell'offerta presentata.

In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all'affidatario verrà liquidato, dietro presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di fatto rese. In tal caso la durata dell'appalto si intende per il periodo rimanente.

5 L'Ambito Sociale Territoriale di Gallipoli, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione.

6 – In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto il gestore è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, dopo la scadenza contrattuale, a proseguire nell'esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto gestore.

Articolo 2

Ambito territoriale del servizio

L'ambito territoriale di attuazione del progetto, e quindi d'espletamento delle prestazioni comprese nell'appalto, è costituito dai Comuni di Alezio, Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie, tutti facenti parte del territorio dell'Ambito di Gallipoli.

Articolo 3

Definizioni delle prestazioni

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono le seguenti:



Il Servizio Sociale Professionale di Ambito:

- svolge la propria attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona;
- opera nel rispetto dei principi, universalmente riconosciuti, della dignità di tutte le persone e dei principi definiti dal Codice Deontologico della Professione;
- coordina la propria attività con altri interventi professionali allo scopo di pervenire alla definizione dei problemi sociali dell'utente o della famiglia e alla formulazione di proposte e progetti per i percorsi risolutivi delle criticità, attivando le risorse che possono concorrere alla rimozione degli ostacoli;
- attraverso l'articolazione territoriale e in collaborazione con il servizio di Segretariato Sociale, favorisce i cittadini nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito, promuove e sostiene i processi di maturazione sociale e civica, favorisce i percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergia e aiutino singoli e gruppi in situazioni di svantaggio;
- opera in collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di obiettivi ed azioni comuni che rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata ai bisogni emergenti in un sistema di rete di servizi;
- svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e nel coordinamento tecnico della rete dei servizi sociali e socio-sanitari.

Articolo 4 Modalità specifiche di espletamento del servizio

Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono espletate dalle seguenti figure professionali:

- Assistenti sociali in possesso di Diploma di laurea triennale in servizio sociale o Diploma universitario in servizio sociale di cui alla legge n. 84/93 o Diploma di assistente sociale ai sensi del DPR n. 14/87 o di Laurea Magistrale o Specialistica in Servizi Sociali, abilitazione all'esercizio della professione e, in aggiunta ai titoli elencati, iscrizione all'Albo degli assistenti sociali (A o B) con impegno orario complessivo pari a n.20 (venti) ore settimanali per ognuno.

Articolo 5 Destinatari del servizio/intervento

I destinatari delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono i Cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale sociale.

Articolo 6 Personale per l'espletamento del servizio/intervento

1 Il personale coinvolto nel servizio deve essere costituito da **n.9 unità (nove) – n.1 per ogni Comune facente parte dell'Ambito + 1 presso l'Ufficio i Piano.**

2 Deve essere assicurata la sostituibilità della figura professionale stabile con personale, altrettanto qualificato. La ditta affidataria è tenuta a garantire, pertanto, la continuità del servizio sociale professionale provvedendo, nel caso di assenza del personale per qualsiasi motivo, all'immediata sostituzione dello stesso. La cooperativa, a tal fine, dovrà fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti e del c.v.. Ogni sostituzione avverrà con operatori di pari qualifica e sarà preventivamente comunicata alla stazione appaltante. Qualora la Ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire la sostituzione è tenuta ad informare la responsabile coordinatrice del Servizio sociale professionale d'Ambito e il referente del Comune interessato e a ripristinare l'operatività non oltre il giorno successivo, previa detrazione delle ore non effettuate.

3 Le modalità gestionali come ferie, permessi e assenze del personale di vario genere devono essere concordate con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, che vi appone il visto, onde evitare disservizi e vacanze di servizio sui comuni.

4 La cooperativa dovrà assicurare la partecipazione degli operatori agli incontri per la programmazione, valutazione in itinere e monitoraggio delle attività progettuali su richiesta dell'Ufficio di Piano.

5 L'appaltatore ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dall'Ufficio di Piano non incompatibili con il presente Capitolato.

6 Sono a carico dell'affidataria le spese derivanti dall'organizzazione del servizio (banca dati, aggiornamento, materiale informatico, spostamenti ecc.)

7 Laggiudicatario è tenuto al rispetto ed all'applicazione delle tabelle del Ministero del Lavoro e delle



Politiche Sociali riguardanti il costo orario del lavoro per gli operatori impiegati nel servizio secondo la specifica qualifica professionale e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o collaboratori le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti di lavoro della categoria, sia per la parte normativa che per quella economica ed in particolare per quanto riguarda il reclutamento del personale. Per quanto attiene la parte economica la ditta appaltatrice dovrà assicurare con regolarità e cadenza mensile quanto spettante al personale impiegato nel servizio. L'inadempienza sarà sanzionata con provvedimento di diffida.

9 Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente, nell'assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio, i propri compiti.

6.1 Clausola Sociale

Considerato che trattasi di contratto di servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n.56/2017, devono essere previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, l'aggiudicatario dovrà riassorbire le unità di operatori già utilizzati, per detto servizio, dal precedente appaltatore, con le ore di lavoro che saranno rideterminate in relazione alla nuova organizzazione del servizio da espletare.

La clausola sociale di cui sopra non impone all'aggiudicatario l'assunzione di tutto il personale della precedente società appaltatrice, in quanto tale obbligo sussiste solo in funzione del volume dell'appalto in proporzione alla proposta progettuale dell'aggiudicataria (ossia, al numero di unità lavorative con cui la stessa dimostra di poter assicurare il servizio).

L'appaltatore subentrante deve quindi prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. (TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza del 1.12.2014, n. 2986, - Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3900/2009).

La suddetta clausola che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiama quale condizione particolare di esecuzione dell'appalto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, resta, comunque, condizionata al fatto che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione del servizio (parere A.V.C.P. -oggi A.N.A.C.- n. AG 19/13 e AG 20/13 del 13 marzo 2013).

Pertanto, fermo restando quanto sopra, il numero delle ore settimanali di impiego del personale del precedente appaltatore, sarà rideterminato, in modo proporzionale, in relazione al numero di ore effettivamente necessario per l'espletamento del servizio.

Il personale utilizzato dal precedente appaltatore, in modo continuativo per tutto il periodo di esecuzione del servizio è il seguente:

Il contratto applicato è il CCNL delle Cooperative Sociali

Operatore	N. ORE CONTRATTO	MANSIONE	LIVELLO
n.1	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo indeterminato	Assistente sociale	D2
n.2	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	Assistente sociale	D2
n.3	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo indeterminato	Assistente sociale	D2
n.4	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	Assistente sociale	D2
n.5	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo indeterminato	Assistente sociale	D2
n.6	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	Assistente sociale	D2
n.7	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	Assistente sociale	D2
n.8	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo indeterminato	Assistente sociale	D2
n.9	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	Assistente sociale	D2

Articolo 7 Attrezzature per l'esecuzione del servizio

Il servizio sarà espletato con l'impiego di mezzi ed attrezzi dell'aggiudicatario

Articolo 8 Controllo della regolarità del servizio

1 L'Ufficio di Piano provvederà, a mezzo di proprio personale, ad effettuare la vigilanza, la verifica ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori del servizio sarà accertata dal Responsabile Coordinatore dei Servizi sociali d'Ambito e comunicata all'appaltatore.



2 L'Affidatario, entro tre giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni: in mancanza di queste, l'Ambito adotterà i provvedimenti di cui agli art. 19 e 20 del presente capitolo, sulla base della gravità dei casi.

3 La regolarità dello svolgimento del servizio è accertata mensilmente. La dichiarazione, redatta dall'assuntore del servizio, è inviata entro il giorno 15 del mese successivo all'Ufficio di Piano che provvede ai necessari riscontri.

4 E' in facoltà dell'Ufficio di Piano disporre, in qualsiasi momento, verifiche ispettive straordinarie.

Articolo 9 Esecuzione d'ufficio

Nel caso si verifichino defezioni ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Ambito potrà fare eseguire d'ufficio le attività e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'Affidatario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'Affidatario ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Articolo 10 Corrispettivo delle prestazioni e rimborso spese

1- Il corrispettivo posto a base di gara è di complessivi €. 299.538,00, oltre IVA, per 18 mesi;

- L'importo predetto è rapportato ad un monte ore presunto complessivo pari a n. **13.932** ore, che potrà essere suscettibile, in futuro, di modifica in aumento e/o diminuzione, sulla base di un costo orario convenzionale da porre a base di gara così determinato:
- Monte ore presunto mensile circa: n. **774**
- Costo orario del personale calcolato in applicazione del CCNL vigente (tabella ministeriale allegata al decreto Ministro del Lavoro del 10.04.2013) - profilo D2-, comprensivo di IRAP e IRES: **€ 19,66** - Iva esclusa
- Costo orario convenzionale posto a base di gara: **€ 21,50**, Iva esclusa.
- n. 9 assistenti sociali x 20 ore settimanali x 4,30 settimane = **774 ore mensili**
- Totale ore presunte x 18 mesi = $13.932 \times €. 21,50 = €. 299.538,00$
- Opzione x prosecuzione contratto = mesi 18 = Importo x opzione **€. 299.538,00**
- Importo totale presunto corrispettivo, compresa opzione, (mesi 36) **€. 599.076,00**

Il costo orario convenzionale è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore dell'appalto in funzione del profilo professionale richiesto, del livello attribuito dal CCNL allo stesso, al costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento del Servizio

L'importo del complessivo presunto del servizio a base di gara tenuto conto delle forme di opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 è stabilito in € 599.076,00, oltre IVA a norma di legge, se e in quanto dovuta, per la durata di mesi 36 (18 contratto +18 opzione) lavorativi.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, gli oneri finanziari dell'Ambito sono rapportati alla spesa di € **299.538,0000**, oltre IVA, se e in quanto dovuta, ridotta del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, che comprende il costo per oneri per la sicurezza a carico dell'appaltatore

2 Le offerte, pena l'esclusione, non potranno superare la base d'asta.

L'importo predetto è rapportato all'attuale fabbisogno suscettibile, in futuro, di modifica in aumento e/o diminuzione.

3 Nel prezzo di cui al comma 1 sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio di ciascun Comune ed, eventualmente, nel territorio dell'Ambito, nonché tutti i costi per spese generali.

4 Al pagamento del corrispettivo si provvede, su presentazione di fattura elettronica, entro i 30 giorni successivi. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario, sull'importo globale, sarà effettuata in rate mensili posticipate sulla base delle ore effettivamente prestate nel mese moltiplicato per il "costo orario convenzionale" offerto dalla Ditta aggiudicataria.

Nell'ipotesi di costituzione di Associazione Temporanea d'Impresa, le liquidazioni saranno effettuate in favore



della mandataria capogruppo.

Ad ogni fattura mensile dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo delle ore effettivamente prestate dal personale con separata indicazione delle presenze, delle assenze e delle sostituzioni effettuate.

Detti prospetti dovranno essere corredati da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto attestante che le ore dichiarate corrispondono alle ore effettivamente prestate. La fattura non potrà essere liquidata in mancanza della predetta dichiarazione.

La stazione appaltante si riserva di effettuare dei controlli a campione sui fogli firma. In caso di mendace dichiarazione da parte del sottoscrittore, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 455/2000, fatte salve comunque, le applicazioni delle ulteriori sanzioni, anche più gravi previste dal presente Capitolato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato si potrà procedere alla sospensione della liquidazione del corrispettivo, mediante comunicazione scritta inviata anche via fax. La sospensione sospende i termini per il pagamento del corrispettivo. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quello delle eventuali penalità applicate e quant'altro dovuto dalla Ditta appaltatrice.

Articolo 11

Modalità generali di espletamento del servizio

1 Il servizio, oggetto dell'appalto, deve essere svolto dall'appaltatore mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali e personale propri, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio nell'esercizio di impresa.

2 Al personale, se lavoratori dipendenti, si applicano i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; se soci di cooperativa sociale la specifica disciplina concernente le cooperative medesime; se volontari, le specifiche norme disciplinanti le prestazioni di volontariato.

3 La ditta appaltatrice si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza prolungata del personale senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante.

L'Ambito potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio.

4 Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate concernenti le persone o le famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.

In particolare si richama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996 e al D. LGS. 30.6.2003, n. 196.

5 L'appaltatore si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D. LGS. 626/94 e s.m.i..

6 L'Ufficio di Piano potrà in qualsiasi momento richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa. Prima dell'inizio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Ufficio di Piano l'elenco del personale impiegato nelle attività, completo dei requisiti professionali richiesti.

Articolo 12

Assicurazione

1 L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose.

La responsabilità civile verso terzi, compresi tra questi l'Ambito e i suoi rappresentanti, deve essere coperta per non meno di € 1.000.000,00 (un milione di euro). Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano.

2 L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ufficio di Piano gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

Articolo 13

Responsabilità per danni

L'affidatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a

persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio. La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è obbligato a dare di tali danni immediata notizia all'Ufficio di Piano

Articolo 14

Osservanza norme sulla privacy

1 - L'affidatario è tenuto all'osservanza della legge n. 675/96 e del D.LGS n. 196/2003, e dovrà comunicare il responsabile della privacy.

Articolo 15

Obblighi della ditta aggiudicataria

1 L'Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare le prestazioni nelle modalità su indicate, per un monte orario mensile complessivo pari a **774** ore di servizio.

I servizi e le ore non effettuate a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta appaltatrice verranno detratti dal computo mensile.

La ditta appaltatrice sarà tenuta a dare comunicazione preventiva e tempestiva, nonché ad assicurare in ogni caso il minimo servizio.

2 L'affidatario sarà tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 - del D.Lgs 50/2016, un contratto mediante atto pubblico per rogito del segretario comunale inerente l'appalto, da assoggettare a registrazione, con spese a proprio carico, oppure una scrittura privata se viene attivata una procedura negoziata.

Inoltre prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D-Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo le maggiorazioni previste dallo stesso art.103 – comma 1- per ribassi superiori al 10%

3 La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il recapito telefonico del Responsabile dei servizi oggetto dell'appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell'Ufficio di Piano durante l'orario di funzionamento dei servizi. Dovrà altresì garantire incontri periodici di verifica dei servizi oggetto del capitolato, secondo quanto previsto nel precedente articolo 8.

4 - La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 e Determinazioni dell'A.V.C.P. n.8/2010 e 10/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato all'appalto. La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la "filiera" delle imprese.

Articolo 16

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

1 - Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Caiffa - Responsabile dell'Ufficio di Piano e il direttore dell'esecuzione del contratto è lo stesso Responsabile del procedimento - Responsabile dei Servizi sociali d'Ambito, o altro soggetto delegato

2 - La S.A. verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, attraverso il direttore dell'esecuzione al quale compete, altresì, il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, nonché dell'attestazione di regolare esecuzione

Articolo 17

Divieto di subappalto, cessione ed interruzione del servizio

1 Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto.

2 In nessun caso i servizi potranno essere interrotti in quanto servizi pubblici.

Articolo 18

Revisione dei prezzi

Il corrispettivo di appalto non è soggetto a revisione perché trattasi di contratto di durata biennale.



Articolo 19 Penalità

1 In presenza di accertate irregolarità ed inadempienze, su relazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano dell'Ambito applicherà penali fino ad un massimo di € 500,00, salvo quanto previsto al successivo articolo 21, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Associazione o agli utenti del servizio.

2 In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

3 - L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Si procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Articolo 20 Rifusioni danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni e delle spese per le esecuzioni in danno l'Ambito è facultato ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Articolo 21 Risoluzione del contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dall'art. 19, l'Ambito si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., il contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a. Mancato avvio del servizio;
- b. Interruzione del servizio senza giusta causa;
- c. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, dei contratti collettivi di lavoro e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- d. Concessione in subappalto, totale o parziale del servizio;
- e. Applicazione di tre successive penalità;
- f. Apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Appaltatrice;
- g. Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- h. Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- i. Gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente capitolato che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.

2 - Oltre ai casi specificatamente previsti la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso.

3- Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall' Ambito, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.


Articolo 22 Controversie

1 - Le controversie che dovessero sorgere tra l'affidatario del servizio e l'Ambito circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno deferite al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.

2 - Per le controversie a carattere giudiziario è competente il Foro di Lecce

Articolo 23 Rinvio a norme vigenti

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata



accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Oneri e di tutte le altre disposizioni di carattere generale che regolano gli appalti di servizi ed in particolare quelle previste dal D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i..

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore

**Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Caiffa**

